

**COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA  
DELL'EMILIA**

**IL COMMISSARIO ad ACTA**

**DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 3 DEL 01.03.2018**

**OGGETTO: Costituzione del Consiglio della camera di commercio dell'Emilia - procedura per l'accesso ai dati consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 (articolo 7 del D.M. 156/2011): adozione.**

Il 1° marzo 2018, nella sede della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, il *Dott. Michelangelo Dalla Riva*, *Commissario ad acta* per la costituzione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell'Emilia nominato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/02/2018, ha adottato la seguente Determinazione.

**IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA**

VISTA

- la L. 29 dicembre 1993, n. 580 (*"Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"*), nel testo vigente come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 (*"Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della L. 23 luglio 2009, n. 99"*) e dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (*Attuazione della delega di cui all'art. 10 della L. 124/2015, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*);

VISTA

- la Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*);

RICHIAMATO

- l'articolo 10, comma 3, della L. 580/1993, che recita: *"Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 400/1988, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche"*;

RICHIAMATO

- l'articolo 12, comma 4, della L. 580/1993, secondo il quale *"Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 400/1988, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche. Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività e, per le Camere di Commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante"*;

#### VISTI

- i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 nn. 155 e 156 recanti, rispettivamente, “*Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della L. 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23*” e “*Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23*”;

#### VISTO

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/02/2018 (“*Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale*”), trasmesso dal medesimo Ministero con nota prot. U.0066938 di pari data e registrato in data 28/02/2018 (come da comunicazione n. 0080724 del 01/03/2018), che all’art. 1 dispone la “*Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento*”, la quale prevede anche la costituzione della Camera di Commercio dell’Emilia, risultante dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nominandone il *commissario ad acta* nella persona del Dott. Michelangelo Dalla Riva, attuale segretario generale della Camera di commercio di Reggio Emilia (allegato B);

#### ATTESO

- che al Commissario *ad acta* viene assegnato dall’art. 4 del sopra citato Decreto Ministeriale il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10 della L. 580/1993, di avviare entro il 1° marzo 2018 le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “*Camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell’Emilia*”, nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del Collegio dei Revisori al momento della costituzione della nuova Camera di commercio, le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della L. 580/1993;

#### VISTO

- il D.P.R. 184/2006 (*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*);

#### VISTA

- la nota Unioncamere n. 2165 del 01.02.2012 avente oggetto “*Privacy – Aggiornamento dello schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle CCIAA – Invio parere Garante del 20.1.2012 e schema di procedura formalizzata per l’accesso ai dati per il rinnovo dei consigli camerali*”;

#### VISTE

- le note del Ministero dello Sviluppo Economico n. 81790 del 16.05.2013 e n. 39517 dello 07.03.2014 riferite all’accesso agli atti relativi ai procedimenti di rinnovo degli organi camerali;

#### RITENUTO

- necessario adottare una procedura per l’accesso ai dati consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del D.M. 156/2011 (articolo 7 del medesimo Decreto), atteso che deve essere disciplinato l’istituto in esame allo scopo di salvaguardare la più ampia trasparenza del procedimento, assicurando altresì adeguata facoltà di partecipazione ai controinteressati, e nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy e dei dati personali.

#### ACCERTATA

- la propria competenza per l’adozione del provvedimento nella fattispecie di cui trattasi;

### **D E T E R M I N A**

1. di approvare le premesse della presente determinazione, le cui motivazioni si intendono qui integralmente riportate;

2. di adottare la procedura per l'accesso ai dati consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del D.M. 156/2011 (art. 7 del D.M. 156/2011), allegata e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di richiedere la pubblicazione integrale della presente determinazione all'Albo informatico delle Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
*(Dott. Dalla Riva Michelangelo)*

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.

**COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA -  
PROCEDURA PER L'ACCESSO AI DATI CONSEGNATI A NORMA DEGLI ARTICOLI 2 E  
3 DEL D.M. 156/2011 (ART. 7, D.M. 156/2011).**

***Articolo 1 -Definizioni***

1. Ai fini del presente provvedimento:
  - a. "Decreto" indica il D.M. 4 agosto 2011, n. 156;
  - b. "Responsabile del procedimento" indica il Commissario ad Acta nominato con D.M. 16/02/2018;
  - c. "busta" indica il plico consegnato a norma degli articoli 2, commi 3 e 4, e 3, commi 2 e 3 del Decreto, dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dalle associazioni dei consumatori.

***Articolo 2 – Pubblicazione del certificato di cifratura***

- 1 Il responsabile del procedimento pubblica sul sito istituzionale della Camera di commercio di Reggio Emilia, e sui siti istituzionali delle Camere di Commercio di Parma e Piacenza tramite collegamenti/link, entro il termine previsto per la pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure, la chiave pubblica necessaria per crittografare gli elenchi degli associati alle organizzazioni di categoria, sindacali e dei consumatori che concorrono alla costituzione del Consiglio camerale.

***Articolo 3 - Casi di apertura delle buste***

1. La busta viene aperta per consentire al Commissario ad Acta di effettuare i controlli formali necessari. In questo caso, il documento in formato PDF/A-CSV è aperto al fine di verificarne la conformità con quanto previsto dal decreto, sia con riferimento al tipo di dati contenuti che alla regolarità e completezza formale. Le procedure di apertura del documento crittografato e di chiusura sono disciplinate dal successivo articolo 5.
2. La busta viene aperta per consentire al Commissario ad Acta di elaborare il dato relativo al diritto annuale versato dalle imprese associate. In tal caso, le operazioni sono effettuate utilizzando il documento in formato foglio elettronico consegnato a norma dell'articolo 2, comma 4, del Decreto.
3. La busta viene, altresì, aperta per effettuare le verifiche richieste dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto.
4. L'apertura della busta è inoltre necessaria per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 (*Testo unico sulla documentazione amministrativa*), secondo i criteri e le modalità definiti in apposito disciplinare.
5. La busta può essere aperta, inoltre, in caso di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni, secondo la procedura formalizzata di cui al successivo articolo 6.

***Articolo 4 - Procedura formalizzata***

1. Per le operazioni di apertura della busta, estrazione di copie anche informatiche di documenti, di chiusura della busta viene redatto processo verbale, sottoscritto, protocollato e conservato agli atti del procedimento.
2. Le operazioni di apertura, estrazione di copie, chiusura sono effettuate dal Responsabile del procedimento, alla presenza di almeno due dei dipendenti della Camera di commercio scelti dallo stesso Responsabile del procedimento; tutti i soggetti presenti alle operazioni sottoscrivono il processo verbale.
3. Nel processo verbale vengono indicati giorno, ora di inizio e termine, luogo delle operazioni e generalità dei soggetti presenti, il motivo per cui le operazioni si sono rese necessarie, le operazioni effettuate e ogni accadimento rilevante.

***Articolo 5 - Procedura formalizzata in caso di decifratura***

1. Nel caso l'apertura della busta avvenga per i motivi che richiedono la lettura del documento crittografato, la procedura di decifratura è eseguita a norma del presente e del precedente articolo.

2. Il Responsabile del procedimento, in qualità di titolare del certificato digitale di cifratura, accede ai documenti crittografati utilizzando un apposito software di decifratura e il proprio dispositivo sicuro su cui è memorizzata la chiave privata del certificato di cifratura, corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti del documento.
3. Il Responsabile del procedimento verifica la correttezza e validità della firma digitale apposta sui documenti e, alla prima apertura della busta, controfirma il documento per certificare la validità della firma a quella data.
4. Una volta decriptato e verificato, il documento è disponibile per le operazioni di cui all'art. 3.
5. È cura del Responsabile del procedimento garantire la validità del certificato di cifratura per tutto il periodo di tempo in cui è necessario accedere al documento crittografato, eventualmente anche crittografando nuovamente il documento con un nuovo certificato avente validità sufficiente.

#### ***Articolo 6 - Procedura formalizzata per l'accesso agli atti del procedimento***

1. Il diritto di accesso ai dati di cui agli allegati B e D del Decreto può essere esercitato da tutti i soggetti portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale rispetto al documento per il quale l'accesso viene richiesto.
2. Il diritto di accesso ai dati di cui agli allegati B e D del Decreto si esercita mediante estrazione di copia cartacea a norma degli articoli 22 e 25 della L. 241/1990, ovvero tramite loro presa visione, presso i locali e con gli strumenti della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia.
3. L'istanza di accesso deve essere inoltrata al Commissario ad Acta nelle seguenti modalità:
  - richiesta di accesso formale in forma cartacea mediante raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano presso la sede del Commissario ad Acta domiciliato presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia – piazza della Vittoria 3 – 42121 Reggio Emilia - RE;
  - richiesta di accesso formale in forma elettronica esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *commissario.cciaaemilia@pec.it*.
4. L'accesso tramite estrazione di copia dei dati personali è consentito, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, con le limitazioni stabilite dalla scheda per il trattamento dei dati adottata dal Commissario ad Acta con Determinazione n. 2 del 01/03/2018.
5. Il Responsabile del procedimento, ricevuta una regolare richiesta di accesso, informa i controinteressati entro cinque giorni dalla richiesta inviando copia della stessa. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Commissario ad Acta provvede sulla richiesta.
6. Il richiedente si impegna a utilizzare i dati personali sensibili esclusivamente per le finalità di verifica degli esiti della procedura; si obbliga altresì a trattare i dati personali sensibili secondo le norme di sicurezza e protezione applicabili e a quelle previste dal Codice per la protezione dei dati personali e a non comunicarli ad altri.
7. L'accesso avviene entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da parte del Commissario ad Acta, presso i locali della Camera di Commercio di Reggio Emilia, durante l'orario di apertura al pubblico.

#### ***Articolo 7 – disposizioni conclusive e norme di rinvio***

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di accesso e trattamento dati.
2. Si richiamano altresì espressamente in quanto applicabili alla procedura di costituzione del Consiglio Camerale della C.C.I.A.A. dell'Emilia le note del Ministero dello Sviluppo Economico, specificatamente riferite all'accesso agli atti, n. 81790 del 16.05.2013 e n. 39517 dello 07.03.2014, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(Dott. Dalla Riva Michelangelo)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.